

RELAZIONE

DEL PROCESSO DI ASSOCIAZIONE DI Malfattori E Reati Diversi BOLOGNA

Si è pubblicata la grande Litografia rappresentante la Sala d' Udienza della R. Corte d' Assisie coi ritratti dei 104 accusati presenti.

PREZZO

In Bologna Lire 1. —
Franco di porto in tutto il Regno » 1. 20

Spedire lettera franca, con Vaglia Postale, alla Tipografia del Progresso, Via Malcontenti N. 1802. — Bologna.

N. B. Gli accusati sono disposti in cinque fila, come pure in cinque fila sono disposti i loro nomi. Il primo accusato della prima fila, corrisponde al primo nome della prima fila, il secondo accusato al secondo nome, il terzo al terzo, e così di seguito per tutte cinque le fila.

Continuazione dell'udienza del 7 luglio e dell'interrogatorio di Lucchi Giuseppe.

Pres. — Lucchi, pensate bene, colla giustizia non si scherza: non avete mai occasione di parlare o sentir parlare della causa per cui furono carcerati?

Test. — Nossignore.

Pres. — Conoscete un certo Frigeri?

Test. — Sissignore.

Pres. — Dove l'avete conosciuto?

Test. — Era nelle carceri con me.

Pres. — Che cosa vi diceva il Frigeri?

Test. — Non mi ricordo.

Pres. — Non vi ha mai parlato dei Rossi?

Test. — Mi ha detto che stava a bottega con *Mecchino* o *Mentino* figlio del Rossi.

Pres. — Il Frigeri non vi ha detto che il *Mecchino* o *Mentino* gli aveva raccontato qualche cosa di suo padre e dei suoi fratelli?

Test. — Mi disse aver saputo da *Mentino* che suo padre e fratelli erano in carcere per la grassazione alla stazione.

Pres. — Vi ha detto che il *Mentino* era uscito dalla casa paterna?

Test. — Sissignore.

Pres. — Vi ha detto il motivo per cui era andato via da casa?

Test. — Sissignore.

Pres. — Qual'è questo motivo?

Test. — Non mi ricordo.

Pres. — Lucchi, procurate di ricordarvi, l'avete già detto altra volta?

Test. — Se l'ho già detto guardino nella mia deposizione.

Pres. — Lo vogliamo sapere dalla vostra bocca: Frigeri vi ha parlato di una somma di denaro?

Test. — Mi disse d'aver saputo dal *Mentino* che una somma di denaro era stata nascosta.

Pres. — Da chi?

Test. — Dai fratelli.

Pres. — Dove? in qual luogo?

Test. — Non mi ricordo.

Pres. — Che somma?

Test. — Quattro o cinque mila scudi.

Pres. — Dove sono stati nascosti?

Test. — Non mi ricordo.

Pres. — Lucchi, fatevi coraggio: voi avete detto nella vostra deposizione scritta, che non avreste mai sostenuto in faccia ai Rossi quanto dichiaraste. Questo vi fa del torto! Ciò che è vero si deve sostenere in faccia a chicchessia. Dove fu nascosta quella somma?

Test. — Mi disse che fu seppellita in una cantina nello stradello vicino all'osteria del Genio.

Pres. — Fu seppellita da tutti tre?

Test. — No, soltanto dai figli, mi disse.

Pres. — Avete sentito dal Frigeri come si erano recati a grassare?

Test. — Vestiti da militare

Pres. — Il Frigeri vi diceva che il *Mentino* aveva abbandonato la casa paterna per paura di essere compromesso perchè il padre aveva portato via da casa barbe armi e vestiti?

Test. — Non mi ricordo.

Pres. — Voi avete detto nell'esame scritto, d'aver sentito che *Mentino* era andato via di casa per questo.

Test. — È vero: ho sentito a parlare di barbe, di armi.

Pres. — Voi sentiste adunque da Frigeri che i figli Rossi avevano concorso nella grassazione; che avevano nascosto quattro o cinque mila scudi vicino all'osteria del Genio, che il padre aveva portato via da casa barbe, armi ecc. e che il *Mentino* si era separato per non essere compromesso?

Test. — Sissignore, ma io diceva che era impossibile perchè io li conosceva per galantuomini.

Pres. — Quando Frigeri vi faceva questi discorsi chi vi era in carcere con voi?

Test. — Vi erano quattro o cinque altri carcerati.

Pres. — Chi sono, come si chiamavano.

Test. — Non so.

Pres. — Sapete il nome di qualcheduno?

Test. — Vi era il mio fratello Domenico.

Avv. Filippi. — Desidero sapere quando il testimonio fu arrestato.

Test. — Li 8 ottobre.

Avv. Filippi. — Se conosceva già il Frigeri prima d'allora.

Test. — No.

Avv. Filippi. — Se Frigeri gli disse, quanto ha deposto, pochi o molti giorni dopo che si trovava con lui in carcere.

Test. — Pochi giorni dopo.

Acc. Rossi Baldassarre. — Il testimonio era in carcere con me: leggeva la carta d'accusa: usciva per mangiare ed intanto prendeva le istruzioni per sostenere il testimonio che verrà.

Acc. Rossi Cesare. — Io mi riservo di dire il motivo per cui il Frigeri disse queste cose al testimonio.

Lucchi Domenico fu Antonio, d'anni 24, nato ed abitante in Bologna, muratore, detenuto.

Pres. — Siete già giudicato?

Test. — Sì, fui condannato a tre anni di reclusione per furto.

Pres. — Sapete che fu commessa una grassazione alla stazione della ferrovia?

Test. — Io non so niente.

Pres. — Non avete sentito parlare di quella grassazione da nessuno?

Test. — Da nessuno.

Pres. — Siete bolognese, tutta Bologna sapeva di quella grassazione e voi non sapevate niente!

Test. — Io allora era nei militari.

Pres. — Quando ritornaste a casa?

Test. — Nel 1863.

Pres. — In carcere c'è stato nessuno che abbia parlato della grassazione?

Test. — Nessuno.

Pres. — Conoscete Frigeri?

Test. — Sissignore.

Pres. — Non ha fatto egli discorsi relativi alla grassazione?

Test. — No (con disprezzo).

Pres. — Rispondete con calma e tenete un miglior contegno....

Test. — Frigeri non ha raccontato niente, e ciò è vero come è vero che c'è un Dio.

Pres. — Voi avete fatto due esami ed ivi avete deposto i discorsi che sentiste dal Frigeri.

Test. — Fu il giudice che volle che dicessi così. Io non so niente di ciò, ho detto una bugia, ho mentito (con sdegno).

Pres. — Non istizzatevi! Pensate ai casi vostri... Avete sentito che Frigeri parlasse con vostro fratello Giuseppe?

Test. — No; io non ho sentito niente, io non ho veduto niente.

Pres. — Non avete sentito che dicesse aver saputo da certo *Mentino* qualche cosa?

Test. — Niente.

Pres. — Ciò che vi domando l'avete già deposto.

Test. — Ho deposto il falso, il giusto lo dico adesso, adesso parlo giusto come quel Dio che è là (*accenna al Crocifisso appeso ad una parete della sala*).

Pres. — Non vi crediate di essere in una botte di ferro perchè siete già condannato a tre anni di reclusione, vi sono delle pene più gravi se non dite la verità. Sentite ciò che avete dichiarato davanti al giudice.

Il segretario legge la seguente deposizione del testimonio:

Interrogato analogamente risponde:

Arrestato quindici giorni fa venni posto nella segreta numero 2 in compagnia di un certo Frigeri imputato di omicidio. Questi partecipandomi un giorno che egli lavorava con un certo Rossi surnominato *Mentino* mi raccontò che desso Rossi aveva in carcere il padre di nome Baldassarre e due fratelli di nome Pietro e Cesare imputati tutti tre nella grassazione avvenuta nei locali della stazione della ferrovia di questa città; mi raccontò inoltre che aveva saputo dal *Mentino* il quale riponeva in lui piena fiducia, che realmente i di lui fratelli Pietro e Cesare era-

no colpevoli di quel misfatto perchè appena consumata la grassazione avevano seppellito nella cantina di loro casa sita presso l'osteria del Genio la somma di 5,000 scudi, che il di lui padre Baldassarre aveva somministrato agli autori del fatto le divise da carabinieri di cui i medesimi si erano vestiti, e che il motivo per cui esso *Mentino* erasi separato dal padre e dai fratelli, si era perchè essendo stato il di lui padre qualche tempo dopo la grassazione in discorso dimesso dal carcere averlo visto portar subito via di casa una piuttosto considerevole quantità di pistole, di stili, nonchè alcune barbe finte, onde gli era venuto il timore di cadere egli pure in sospetto della Polizia se più oltre continuava a convivere colla famiglia.

Il Frigeri inoltre, parlando di detta grassazione, mi disse che egli stesso conosceva di vista parecchi altri autori della medesima avendo anzi giuocato con essi alle carte, e che credeva che i medesimi abitassero nei dintorni di Strada Stefano.

Presente poi ai discorsi surriferiti del Frigeri trovavasi pure mio fratello Domenico.

Pres. — Avete sentito! Che cosa avete da osservare?

Test. — Fu il giudice che mi fece fare tale esame.

Pres. — Il giudice non costringe i testimoni a fare una deposizione a preferenza di un'altra; il giudice non mette a cimento la coscienza dei deponenti. — Sia introdotto il testimonio Frigeri.... Prima però vogliamo sapere da Rossi Cesare il motivo pel quale secondo lui, il Frigeri raccontò quelle cose al Lucchi Giuseppe.

Acc. Rossi Cesare. — Frigeri era accusato di omicidio: aveva paura che gli si tagliasse la testa; per salvarsi ha raccontato quelle bugie al Lucchi.

Pres. — E voi come sapete che il Frigeri aveva raccontato quelle cose al Lucchi?

Acc. — L'ho sentito a dire; ma adesso che è stato condannato soltanto a tre anni di reclusione, non dice più così, si ritratterà e dirà la verità.

Pres. — Vedremo.

Frigeri Luigi di Giuseppe, d'anni 32, nato a Cremona panieraio, detenuto nelle carceri di Bologna.

Pres. — Perchè siete in arresto?

Test. — Per omicidio.

Pres. — Quando siete stato arrestato?

Test. — Li 26 settembre 1863.

Pres. — Siete in attesa di giudizio o siete già giudicato?

Test. — Sono già stato giudicato.

Pres. — Da qual tribunale?

Test. — Dalla Corte d'Assisie.

Pres. — Quando?

Test. — Li 13 gennaio di quest'anno.

Pres. — A qual pena siete stato condannato?

Test. — Alla reclusione.

Pres. — Baldassarre (Rossi) lo conoscete da molto tempo?

Test. — Da un anno circa.

Pres. — Come lo conoscete?

Test. — Veniva qualche volta a trovare suo figlio *Mentino* nella bottega dove mi trovava anch'io.

Pres. — *Mentino* vi ha detto qualche cosa?

Test. — Sì, mi ha detto che suo padre ed i suoi fratelli erano calunniati.

Pres. — Sapete che fu commessa una grassazione alla stazione della ferrovia?

Test. — Ne ebbi notizia a Modena dove in quel tempo mi trovava.

Pres. — Clementino Rossi non vi ha parlato di questa grassazione?

Test. — Nossignore.

Pres. — Non vi hanno parlato di denari sepolti?

Test. — Nossignore.

Pres. — Ricordatevi, Frigeri, che avete l'obbligo di dire la verità, che vi sono delle pene come avete sentito dalla lettura degli articoli del codice penale.

Test. — Sì, dico la verità: *Mentino* non mi disse mai nulla intorno alla grassazione, diceva soltanto che il padre e fratelli suoi erano calunniati; che se si faceva giustizia, dovevano essere rimessi in libertà.

Pres. — Vi ha detto il motivo per cui abbandonò la casa paterna.

Test. — Nossignore: io credo che sia andato via da casa per ammogliarsi e difatti si recò ad abitare in casa della moglie.

Pres. — In carcere vi siete trovato coi fratelli Lucchi?

Test. — Sissignore.

Pres. — Avete loro raccontato qualche cosa relativamente alla grassazione della strada ferrata, e relativamente ai Rossi?

Test. — Nossignore.

Pres. — I Lucchi hanno depresso davanti il giudice che voi loro raccontaste cose riguardanti la grassazione alla ferrovia ed i Rossi.

Test. — Non è vero, io non raccontai mai nulla, i fratelli Lucchi hanno mentito.

Pres. — Lucchi Giuseppe confermò a quasi' udienza quanto depose davanti il giudice, ed il Domenico ritrattò tutto.

Test. — Il Domenico disse la verità ed il Giuseppe ha mentito.

Pres. — Lucchi Giuseppe disse d'aver sentito da voi che *Mentino* vi aveva confidato, come i suoi fratelli avessero seppellito tosto dopo la grassazione in una cantina presso l'osteria del Genio quattro o cinque mila scudi e come il padre dopo essere uscito di carcere la prima volta aveva portato fuori di casa, barbe finte ed armi; in conseguenza di che esso *Mentino* per non essere compromesso abbandonò la casa paterna.

Test. — Non è vero.

Qui il Presidente richiama i fratelli Lucchi li mette in confronto fra di loro e col Frigeri. Il Lucchi Giuseppe persiste nella sua deposizione e ripete d'aver sapute le cose da lui dichiarate dal suo compagno di carcere Frigeri. Questi ed il Lucchi Domenico persistono a negare l'uno d'aver raccontato, l'altro d'aver sentito.

Il cav. Montessoro M. P. chiede la parola ed insiste perchè si ordini dalla Corte di procedere contro Frigeri e Lucchi Domenico e quando per avventura lo credesse opportuno, anche contro il Lucchi Giuseppe.

La Corte si ritira per deliberare ed in pari tempo prende il solito riposo. Rientrata dopo un ora, il Presidente legge la seguente

ORDINANZA

La Corte.

Sulla istanza del Pubblico Ministero diretta a far ordinare che i testimoni Domenico Lucchi e Luigi Frigeri siano sottoposti a processo come gravemente sospetti di falsità e di reticenza;

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni;

Veduti gli atti;

Ritenuto che Domenico Lucchi negando all'udienza di oggi tutti i fatti e le circostanze da lui narrati nella sua deposizione scritta del 22 ottobre 1863, non ha saputo addurre altra ragione della sua ritrattazione se non quello che il giudice istruttore lo aveva costretto allora a deporre contro verità;

Ritenuto che Luigi Frigeri negando recisamente di aver fatto ai fratelli Giuseppe e Domenico Lucchi le confidenze delle quali il Giuseppe Lucchi depone, come ne a-

veva depresso il Domenico che oggi ha ritrattato le precedenti dichiarazioni, si trova anche in contraddizione con quanto veniva in pubblica udienza affermato da uno degli accusati, Cesare Rossi, che asseriva di sapere perchè e ad insinuazione di chi il Frigeri avesse detto da prima le cose che tornavano ad aggravio suo del fratello e del padre;

Ritenuto che il Frigeri mentre studiavasi pure di appoggiare le assertive degli accusati che per parte della giustizia gli fossero fatte premure acciò deponesse a carico del padre e figli Rossi, affermava di avere certamente risposto che nulla sapeva e nulla poteva dire; con che si dimostrava evidente la falsità del supposto, essendo già per sè stesso, che il Giuseppe Lucchi avesse depresso ad insinuazione della giustizia, subito che il Giuseppe Lucchi riferiva discorsi fattigli dal Frigeri, da cui la giustizia sapeva che non sarebbero confermati;

Considerato che per le circostanze sopraccennate e per altre risultanti dal dibattimento appare che il Domenico Lucchi e il Luigi Frigeri abbiano voluto occultare la verità;

Ritenuto che tanto il Domenico Lucchi quanto il Luigi Frigeri si trovano già ristretti in carcere e condannati, onde non è luogo ad ordinare il loro immediato arresto;

Ritenuto il disposto dell'art. 299 del codice di procedura penale.

Ordina che si proceda a termini di legge contro Domenico Lucchi e Frigeri delegando all'uopo il consigliere Vitali.

FEOLI

Sismondi sostit. seg.

Dopo la lettura della surriferita ordinanza, l'Avv. Filippi chiede la parola e dice di dovere muovere due istanze delle quali ben conosce la gravità; ma non potere nella sua coscienza, dispensarsi dal farle. La prima consiste nel chiedere che sia mandato procedere anche contro il Lucchi Giuseppe perchè la deposizione da lui fatta trovasi, allo stato delle cose, direttamente contraddetta dal Lucchi Domenico e dal Frigeri; e perchè se non si è creduto di prestar fede a questi due ultimi, tanto meno deve essere accettata per vero la deposizione di Lucchi Giuseppe che è solo a deporre di circostanze siffattamente importanti. Aggiunge poi essere lecito ai testimoni di ritrattare le proprie deposizioni scritte, ma che invece seguendo il sistema adottato dalla Corte, di far processare coloro che non confermano le primitive deposizioni, si contravviene allo spirito della legge, e si rende del tutto inutile la discussione orale.

L'altra istanza dell'avv. Filippi consiste nel chiedere la sospensione dell'attuale causa sino visto l'esito del giudizio da promuoversi contro i tre testimoni per falsa testimonianza, o per occultazione della verità. Svolge le ragioni che tornano in appoggio della sua domanda, e chiede che siano accolte tutte due le istanze da lui promosse.

Il Cav. Pizzoli P. M. in risposta all'avv. Filippi, dice non dovere la Corte accogliere le istanze della difesa; meno la prima, perchè avendo la Corte già trovati motivi per sospettare di falso le deposizioni del Frigeri e del Lucchi Domenico, necessariamente ed implicitamente ha riconosciuta veridica è perciò meritevole di fede la deposizione di Lucchi Giuseppe, e perchè avendosi a questo riguardo la cosa giudicata non è più il caso che la Corte interloquisca sul medesimo punto di questione. — Combatte l'argomento della difesa desunto da che le deposizioni concordi di due testimoni debbono avere maggior peso di quella di un solo, dicendo che quantunque la deposizione del Lucchi Giuseppe sia sola, dessa però conferma pienamente le circostanze fin da principio dichiarate al Giudice Istruttore, mentre il Lucchi Domenico ritratta, senza addurre alcun motivo di giustificazione ciò che prima aveva spontaneamente depresso, ed il Frigeri persiste dal canto suo a negare quanto lo stesso accusato Rossi Cesare affermò di avere saputo che esso Frigeri aveva realmente raccontato nelle carceri ai due fratelli Lucchi.

Relativamente poi alla seconda istanza della difesa il

Cav. Pizzoli osserva non essere il caso in cui la Corte debbe far uso delle facoltà concessegli dall'art. 301 del cod. di proc. penale; sia perchè il processo è di tale importanza da non doversi sospendere se non per gravissimi e speciali motivi, sia perchè in ogni più dannata ipotesi per l'accusa, cioè quante volte risultassero vane le deposizioni del Frigeri e del Lucchi Domenico, non ne risulterebbe mai la innocenza degli accusati Rossi, a carico dei quali resterebbero sempre, secondo il Pubblico Ministero, molte altre prove ed indizi. Aggiugne in fine il Cav. Pizzoli che dove dall'esito del giudizio per falsa testimonianza, non sorga necessariamente la prova dell'innocenza o della colpevolezza dell'accusato, non deve esser mai sospeso il dibattimento già cominciato.

In conseguenza di che, chiede che entrambe le istanze della difesa siano dalla Corte rigettate.

Replica il difensore, ed il Cav. Montessoro aggiunge alcune parole per dichiarare in linea di fatto che egli non instò mai perchè la Corte mandasse procedere contro tutti tre i testimoni bensì contro due soli, avvegnachè ciò facendo sarebbe caduto in una contraddizione manifesta e perchè ad ogni modo avendo già la Corte pronunciato non puossi a meno che ravvisare intempestiva e fuor di luogo la dimanda della difesa.

La Corte si ritira, e dopo aver deliberato rientra, e per bocca del Sig. Presidente pronuncia la seguente

ORDINANZA

La Corte

Sull'istanza della difesa di Baldassarre, Pietro, Cesare padre e figli Rossi, intesa ad ottenere che si mandi a procedere per falsa testimonianza a carico di Giuseppe Lucchi e sia rinviato il dibattimento della passata causa sino all'esito del già ordinato procedimento contro Domenico Lucchi e Luigi Frigeri, e dell'altro che sarà ordinato contro il Giuseppe Lucchi.

Sentito il difensore delli padre e figli Rossi;

Sentito il P. M.;

Veduti gli atti;

Veduta l'ordinanza accennata in questa medesima udienza, e con la quale fu mandato a procedere contro Domenico Lucchi e Luigi Frigeri come testimoni sospetti di occultazione della verità

Considerato che quando nell'aperto conflitto, in cui sono trovati i testimoni Giuseppe Lucchi da un lato, e Domenico Lucchi e Luigi Frigeri dall'altro, la Corte ha ravvisato le apparenze di una occultazione della verità per parte dei secondi, contro dei quali ha ordinato che si instauri procedimento, non potrebbe la Corte medesima senza cadere nella più manifesta contraddizione ammettere il sospetto di falsità, anche da parte del primo, ed ordinare che si proceda a carico del Giuseppe e Lucchi eziandio;

Considerato che la legge autorizza il procedimento non a carico di tutti i testimoni che si trovano in conflitto e in contraddizione fra loro, ma bensì di quelli la cui deposizione apparisce infetta di falsità e di reticenza, laonde se alla Corte sembrò che di reticenza fossero infette le testimonianze del Domenico Lucchi e del Frigeri, conseguenza ne viene che non può ella ravvisare sospetto di falsità nella deposizione di Giuseppe Lucchi;

Considerato che il discorso della difesa per dimostrare mendace il deposito di Giuseppe Lucchi riducevasi ad una censura della ordinanza già emanata dalla Corte o dai motivi o non bene intesi o non rettamente apprezzati, sopra dei quali l'Ordinanza stessa fondavasi, censura d'altronde che non mai poteva aver luogo innanzi la Corte medesima.

Considerato che se allo stato delle cose non si può nè si deve ordinare il processo contro Giuseppe Lucchi ciò non esclude che quando il processo e a carico di Domenico Lucchi e di Luigi Frigeri ponesse in chiaro che questi non avessero tradito la verità, la quale fosse invece

stata tradita da Giuseppe Lucchi, l'azione della giustizia abbia a rivolgersi verso di lui e chiamarlo a dar conto del reato di falsa testimonianza, che per avventura avesse commesso.

Considerato che il fatto da Giuseppe Lucchi affermato, e negato dagli altri, la narrazione attribuita al Frigeri delle circostanze che egli avrebbe detto riferitegli da un figlio o rispettivamente fratello delli accusati Rossi, non potrebbe qualificarsi di una perentoria ed assoluta importanza, cosicchè esclusivamente dal ritenere vera o non vera quella narrazione, debba dipendere la condanna o l'assolutoria degli accusati.

Considerato che i Rossi potrebbero essere dichiarati innocenti anche se il Frigeri avesse veramente detto al Giuseppe Lucchi le cose che da questo si affermano, e potrebbero essere dichiarati colpevoli anche quando constasse che il Frigeri nulla ebbe a dirne, potendo sempre rimanere dubbio se il Clemente Rossi avesse poi o non avesse parlato al Frigeri, e più dubbio ancora se gli avesse o non gli avesse confidata la verità.

Considerato che ad ogni modo i giudici del fatto innanzi a cui si verificò la discrepanza ed il conflitto fra testimoni, sono liberi di attribuire al detto dell'uno o dell'altro quell'apprezzamento che in concorso di tutte le risultanze del dibattimento la loro coscienza insegnerà di poter meritare;

Considerato che non è quindi il caso di ordinare il rinvio del dibattimento e come non è il caso di mandare procedersi contro il teste Giuseppe Lucchi;

Ritenuto il disposto degli articoli 290 e 301 del codice di Procedura Penale;

Rigetta l'istanza della difesa ed ordina procedersi oltre a termini di legge.

FEOLI.

Sismondi Sostit. Seg.

Letta questa ordinanza, il Presidente leva la seduta.

La seduta è levata alle ore 6 pom.

Udienza del 8 Luglio.

La Corte entra nella sala d'udienza alle ore undici antimeridiane. Fattosi l'appello dei giurati non che dei prevenuti, dei quali uno trovavasi assente, il Presidente ordina la lettura di un certificato medico da cui emerge che l'accusato Nanni Ermenegildo fu incolto da colica che non gli permette di presentarsi all'udienza d'oggi. Lo stesso certificato medico dice che la malattia del Nanni è affatto temporaria per cui sperasi domani potrà essere pienamente ristabilito.

Il Presidente in vista di ciò dichiara che sebbene il Nanni non figuri nella lista di quelli che sono accusati del grassazione alla ferrovia, ma essendo coinvolto nel primo capo d'imputazione, di associazione di malfattori, e siccome le risultanze del procedimento sui fatti speciali potendo per avventura influire anche sul medesimo capo, crede opportuno di rimandare, nell'interesse di tutte le parti, a domani la prosecuzione dei dibattimenti.